

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO "SEMINARIO GIURIDICO" DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Art. 1 **Costituzione del Dipartimento "Seminario Giuridico"**

Il Seminario Giuridico dell'Università di Catania è trasformato in Dipartimento universitario, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto dell'Università, e mantiene l'originaria denominazione. I fini del Dipartimento si fondano sullo stretto legame tra attività di ricerca e di insegnamento, sull'interdisciplinarietà che caratterizza la formazione agli studi giuridici ed alle tradizionali professioni legali, sull'omogeneità di metodo e di interessi delle ricerche in ambito giuridico.

Art. 2 **Funzioni**

Il Dipartimento "Seminario Giuridico" promuove le attività di ricerca scientifica e le coordina con quelle didattiche impartite dalla Facoltà di Giurisprudenza nei corsi di studio, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca, concorrendo alla loro organizzazione con il proprio personale ed i mezzi di cui dispone.

Il Dipartimento sottopone alla Facoltà le richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un motivato progetto di sviluppo della ricerca. Esprime, nei settori di sua competenza, pareri sulla richiesta di posti di ruolo e sulla destinazione dei docenti, nonché sull'assegnazione delle supplenze e degli affidamenti da parte della Facoltà.

Esercita le altre funzioni e le competenze previste dalla legge e dallo Statuto.

In particolare:

- a) promuove e coordina le attività di ricerca in tutti i settori disciplinari afferenti al Dipartimento;
- b) concorre alla organizzazione delle attività didattiche dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali; concorre all'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca per quanto di propria competenza;
- c) sottopone alla Facoltà le richieste di posti di ruolo di docenti e di ricercatori, sulla base di un motivato progetto di sviluppo della ricerca;
- d) può stipulare contratti, nell'ambito dei propri fini istituzionali, con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati; può fornire prestazioni a favore di terzi, in armonia con quanto stabilito dal regolamento generale d'Ateneo;
- e) può avvalersi, per progetti di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo, previa delibera del Senato Accademico, anche temporaneamente e comunque per un periodo massimo di quattro anni rinnovabile una sola volta, dell'opera di ricercatori di chiara fama provenienti da istituzioni di ricerca nazionali e internazionali. Per tali ricercatori tuttavia è esclusa la partecipazione ad ogni forma di attività didattica, ad eccezione di quella svolta nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca.

Art. 3

Disciplina delle afferenze

Ai sensi dell'art. 87 del Regolamento generale dell'Università degli Studi di Catania, le afferenze al Dipartimento "Seminario Giuridico" sono disposte su domanda, e con parere espresso del Consiglio del Dipartimento su proposta della Giunta, purché gli interessi scientifici dei richiedenti ed il settore disciplinare di appartenenza siano coerenti anche con i fini e le funzioni del Dipartimento.

Art. 4

Organi del Dipartimento "Seminario Giuridico"

Ai sensi dell'art.31 dello Statuto, sono Organi del Dipartimento "Seminario Giuridico" : il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 5

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto da:
 - a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo;
 - b) tutti i ricercatori afferenti al Dipartimento "Seminario Giuridico";
 - c) rappresentanti del personale tecnico - amministrativo in numero pari al 10% dei componenti di cui alle lettere a) e b), e comunque in numero non inferiore a tre;
 - d) rappresentanti degli studenti in numero pari al 5% dei professori di ruolo afferenti al Dipartimento ed in ogni caso, non inferiore a tre, ai sensi dell'art.54, co. 5°, del Regolamento Generale di Ateneo;
 - e) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca in numero pari a quello dei dottorati afferenti al Dipartimento e aventi sede amministrativa nell'Ateneo;
 - f) il Segretario Amministrativo, che vi fa parte di diritto.
2. La rappresentanza del personale tecnico - amministrativo viene eletta a scrutinio segreto con voto limitato ad uno da tutto il personale non docente in servizio presso il Dipartimento, convocato dal Direttore.
Tale rappresentanza dura in carica 3 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. La rappresentanza degli studenti viene eletta a scrutinio segreto con voto limitato ad uno dagli studenti iscritti ai corsi degli insegnamenti afferenti al Dipartimento. A tal fine, il Direttore provvede alla compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e lo affigge all'albo del Dipartimento almeno 20 giorni prima della data delle elezioni. Nel termine di 10 giorni dall'affissione, gli studenti erroneamente esclusi dall'elenco possono proporre opposizione al Direttore, il quale provvede nei 5 giorni antecedenti la data dell'elezione.

4. La rappresentanza dei dottorandi di ricerca viene eletta a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno, dagli studenti ammessi ai medesimi Dottorati.
5. Il Consiglio può deliberare, previa richiesta dell'interessato, di ammettere la presenza di rappresentanti di Enti in numero di uno per ciascun Ente ammesso ai sensi dell'art. 31 dello Statuto.
6. In caso di dimissione o di decadenza di un rappresentante delle categorie di cui al primo comma, lett. *c)*, *d)* ed *e)*, subentra il primo dei non eletti. Se la relativa lista risulta esaurita, si procede ad elezione suppletiva entro il termine di trenta giorni, salvo che la vacanza non surrogabile si apra negli ultimi sei mesi della durata in carica. Il subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato; ai fini del computo dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata ordinaria.
7. Nessuno può contemporaneamente far parte del Consiglio del Dipartimento "Seminario Giuridico" e di altro Consiglio di Dipartimento o di Istituto. La condizione di incompatibilità va risolta con l'esercizio dell'opzione entro 30 giorni dal suo avveramento.

Art. 6

Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

Al Consiglio di Dipartimento spetta:

- a) eleggere il Direttore del Dipartimento e la Giunta;
- b) approvare gli stati previsionali di spesa ed i rendiconti predisposti dal Direttore;
- c) approvare le richieste di finanziamento per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche;
- d) autorizzare il Direttore per spese superiori a quelle indicate dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza ai sensi dell'art. 55 dello stesso ed ai sensi dell'art.3 del Regolamento delle spese da effettuarsi in economia;
- e) deliberare in ordine alle richieste di scarico di beni sino al valore definito dai Regolamenti di Ateneo;
- f) disciplinare l'uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti la libertà di insegnamento e di ricerca;
- g) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e consulenze per enti pubblici e/o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione didattica e scientifica del Dipartimento;
- h) esaminare ed approvare per quanto di competenza i programmi di ricerca scientifica nonché il loro coordinamento con altri Istituti o Centri di ricerca;
- i) esprimere le valutazioni di compatibilità contabile per i posti di ruolo banditi dalla Facoltà;
- l) definire i criteri per l'utilizzazione del personale non docente in servizio presso il Dipartimento;

- m) esercitare tutti gli altri compiti che lo Statuto espressamente gli attribuisce;
- n) promuovere sedute comuni con il Consiglio di Facoltà per la trattazione di argomenti afferenti alla competenza di entrambi. In tale ipotesi la seduta è presieduta dal Preside della Facoltà con l'assistenza del Direttore del Dipartimento

Art. 7

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal Direttore del Dipartimento in via ordinaria di norma ogni mese coerentemente con gli adempimenti previsti dal capo III, titolo I, parte II del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza ed in via straordinaria tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei suoi componenti.
2. La maggioranza della Giunta può richiedere al Direttore la convocazione del Consiglio del Dipartimento. L'istanza deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. La convocazione della seduta del Consiglio in via ordinaria deve essere comunicata a tutti gli aventi diritto almeno quattro giorni liberi prima, escluso il sabato ed i giorni festivi, tenendo conto del vigente calendario accademico.
4. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta con preavviso non inferiore a ventiquattro ore, con i mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

Art. 8

Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Direttore o dal Vice-Direttore.
2. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Nel computo per la determinazione della maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno giustificato l'assenza con le forme e per le cause ammesse.
3. La verifica del numero legale durante la seduta può essere disposta in ogni momento dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente.
4. In ogni caso, la seduta non è valida in assenza del Direttore o del Vice-Direttore. Parimenti deve essere garantita la presenza del Segretario.
5. Nessun componente può prendere parte a sedute o parti di esse in cui vengono trattati argomenti per i quali risulti direttamente interessato. Tale impedimento sussiste anche quando siano interessati il coniuge, i parenti o affini fino al quarto grado. E' sempre tenuto fermo il dovere di astensione nei casi previsti dalle norme vigenti.

Art. 9

Verbalizzazione delle sedute

1. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario del Consiglio e devono essere firmati dal Direttore o dal Vice-Direttore e dal Segretario.
2. Il verbale deve contenere per ogni singolo argomento la relazione del Direttore, i termini essenziali della discussione, la delibera, per esteso, adottata con i risultati della relativa votazione. La delibera è immediatamente esecutiva.
3. Il componente che intende fare iscrivere a verbale una propria dichiarazione deve richiederlo seduta stante.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono impugnabili innanzi al Senato Accademico entro 10 giorni a pena di decadenza. Il Senato decide in merito dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione.
6. I verbali vengono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati successivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data della seduta a cui si riferiscono.
7. La pubblicità dei verbali viene assicurata mediante la loro affissione all'albo del **Dipartimento** e copia di essi viene inviata per conoscenza al Preside della Facoltà ed al competente ufficio della Amministrazione Centrale.

Art.10

Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento, e viene nominato dal Rettore.
2. Il Direttore, sentita la Giunta, nomina tra i professori a tempo pieno appartenenti alla Giunta il Vice - Direttore e ne dà comunicazione al Rettore.
3. Il Direttore del Dipartimento resta in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
4. In caso di indisponibilità o impedimento le funzioni del Direttore sono svolte dal Vice - Direttore. Il Direttore può altresì delegare alcune specifiche funzioni a professori di ruolo, facenti parte della Giunta.

Art. 11

Elezione del Direttore

1. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Decano dei professori ordinari del Dipartimento convoca il Consiglio per l'elezione del Direttore e provvede a quanto previsto dall'art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. L'elezione del Direttore avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta nelle prime due votazioni, alla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

4. In caso di ulteriore esito negativo, alla quarta votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti all'ultima votazione. A parità di voti, viene eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo ed a parità di questa il candidato maggiore di età.

Art. 12

Attribuzioni del Direttore

Il Direttore:

- a) coordina e sovrintende all'attività del Dipartimento;
- b) convoca e presiede il Consiglio, assicurando l'esecuzione delle delibere, nonché la conservazione dei verbali;
- c) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e segnatamente ai sensi dell'art. 55 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, fatta salva l'autonomia dei singoli docenti o dei gruppi di ricerca nell'utilizzazione dei fondi specificamente assegnati, fermo restando l'obbligo del coordinamento nell'ambito dell'attività complessiva del Dipartimento e della partecipazione alle spese generali e a quelle connesse all'utilizzazione dei servizi. Resta ferma la competenza del Direttore nell'autorizzazione delle spese ai soli fini dell'accertamento della relativa disponibilità finanziaria;
- c) è preposto alla gestione del personale di ruolo ed a contratto, compiendo i relativi atti preordinati e consequenziali, salvo il personale addetto all'ufficio di Presidenza e all'ufficio dei servizi didattici;
- e) predispone gli atti previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza al capo III, titolo I, parte II dello stesso;
- f) autorizza, secondo la disciplina vigente, le missioni e dispone le eventuali anticipazioni, qualora la missione sia a carico del Dipartimento;
- g) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento del Dipartimento che non sono attribuite dai Regolamenti al Consiglio;
- h) mantiene gli opportuni collegamenti con le Facoltà, i Corsi di laurea di diploma ed i Dipartimenti, per la realizzazione dei fini di cui all'art.1 del presente regolamento;
- j) adempie ai compiti ed agli obblighi consequenziali alle delibere di competenza del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza e degli altri organi;
- l) nomina, su indicazione in seduta congiunta dei Consigli di Dipartimento e della Facoltà, il coordinatore della struttura del Dipartimento e della Facoltà;
- m) nomina, d'intesa con il Preside, il Delegato per la biblioteca e il Delegato per il Centro di Documentazione Giuridica. Il Delegato per la biblioteca e il Delegato per il Centro di Documentazione Giuridica assolvono, rispettivamente, i compiti indicati nel provvedimento di nomina;

- n) provvede alle spese di ammontare non superiore a £. 20.000.000 oltre IVA ai sensi dell'art. 87 del Regolamento per l'amministrazione la contabilità e la finanza;
- o) convoca i corpi elettorali per la elezione dei rappresentanti del Consiglio di Dipartimento di cui alle lett. c), d), e), f), dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 13

Segretario del Consiglio

Le funzioni del Segretario verbalizzante del Consiglio di Dipartimento vengono svolte dal Segretario amministrativo (art. 95 del Regolamento contabilità amministrazione e finanza); nel caso di suo impedimento o assenza viene nominato dal Direttore, di volta in volta, un docente.

Art. 14

La Giunta

1. E' composta da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e da due ricercatori, oltre che dal Direttore, che la presiede, dal Preside della Facoltà e da un rappresentante del personale tecnico – amministrativo;
2. E' componente di diritto il Segretario amministrativo che ha voto consultivo nelle relative delibere e funge, nelle stesse, da segretario verbalizzante.
3. I componenti della Giunta vengono eletti dal Consiglio di Dipartimento, nell'ambito delle singole componenti.
4. Essi durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.
5. La Giunta :
 - a) collabora con il Direttore per l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
 - b) provvede nei casi di necessità e/o urgenza a deliberare su tutte le materie di competenza del Consiglio. Le deliberazioni devono in tal caso essere ratificate nella prima seduta utile del Consiglio;
 - c) delibera in merito a tutti gli atti che comportano spese superiori a £. 20.000.000 oltre I.V.A.

Art.15

Disponibilita' finanziaria del Dipartimento

1. Il Dipartimento dispone dei fondi di cui all'art. 97 del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.
2. Tali fondi sono contabilizzati nel bilancio unitamente a quelli destinati alla Presidenza con l'imputazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16
Modifiche del Regolamento

Ogni eventuale modifica del presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio del Dipartimento ed approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 17
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

Art. 18
Norma transitoria

Il Dipartimento Seminario Giuridico subentra nei rapporti non ancora definiti e già intrapresi dall'Istituto Seminario Giuridico.